



Regolamento per il riconoscimento della qualifica di “Scuola Federale di Rafting e Hydrospeed”

Art. 1 – Riconoscimento

1. Possono ottenere il riconoscimento di “Scuola Federale di Rafting e Hydrospeed”:
 - a. gli Affiliati che nell’anno sportivo agonistico precedente abbiano partecipato ad almeno la metà delle manifestazioni sportive agonistiche nel settore giovanile, iscritte a Calendario federale nelle suddette discipline. Per settore giovanile si intendono le seguenti categorie: Allievi, Cadetti e Junior;
 - b. gli Affiliati che per particolari meriti sportivi abbiano ottenuto tale riconoscimento dal Consiglio federale, fermo restando l’obbligo di raggiungere o garantire gli obiettivi minimi previsti per il mantenimento, di cui al successivo art. 2, entro l’anno sportivo successivo.
2. Gli Affiliati, per poter essere riconosciuti come “Scuole Federali di Rafting e Hydrospeed”, nell’anno precedente non devono essere incorsi in alcuna violazione dei Regolamenti tecnico e sportivo, accertata dagli organi federali.
3. La Federazione potrà svolgere, tramite i propri ufficiali di gara, tecnici o dirigenti federali incaricati dal Consiglio Federale, accertamenti presso gli Affiliati al fine di verificare il rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, nonché delle deliberazioni e decisioni adottate dagli organi federali nel rispetto delle singole sfere di competenza;

Art. 2 – Mantenimento

1. Gli affiliati riconosciuti come “Scuole Federali di Rafting e Hydrospeed” per mantenere la qualifica devono:
 - a. partecipare ad almeno la metà degli eventi sportivi agonistici iscritti a calendario federale con una squadra giovanile, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
 - b. disporre di strutture idonee alla pratica e allo sviluppo dell’attività agonistica;
 - c. fornire la disponibilità ad ospitare, a titolo gratuito, corsi di formazione e/o esami organizzati direttamente dalla Federazione;
 - d. dare la disponibilità di organizzare, a titolo gratuito, uno o più *stage* federali con Tecnici messi a disposizione dalla Federazione stessa.
2. La qualifica viene mantenuta anche successivamente alla conquista nel corso dell’anno sportivo, di medaglie in gare di Campionato mondiale o Europeo da parte di uno o più atleti tesserati presso l’Affiliato.

Art. 3 - Perdita del riconoscimento

1. La qualifica viene persa di diritto per:

- a. perdita o mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti previsti per il mantenimento, di cui al precedente art. 2;
- b. mancata affiliazione;
- c. assenza dell’Affiliato dalle classifiche “giovanili”, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
- d. assenza di un tecnico con almeno la qualifica di Aiuto Allenatore per un periodo superiore ad un anno sportivo;
- e. violazione delle norme statutarie, dei Regolamenti, nonché delle deliberazioni e decisioni adottate dagli organi federali;
- f. altri gravi motivi deliberati dal Consiglio Federale.

Art. 4 – Premialità

1. Al riconoscimento dell’Affiliato quale “Scuola Federale di Rafting e Hydrospeed” viene assegnata:
 - a. targa identificativa;
 - b. nel caso in cui l’Affiliato non disponga della figura tecnica di Aiuto Allenatore o Allenatore, ammissione gratuita al primo corso utile di Aiuto Allenatore, escluse le spese relative al tesseramento ed all’assicurazione annuali;
 - c. particolare posizionamento di evidenza sul sito federale e sui differenti *social media* federali;
 - d. altre eventuali agevolazioni, che saranno stabilite dal Consiglio federale.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il primo anno sportivo di riferimento per il raggiungimento dei requisiti minimi per il riconoscimento delle “Scuole Federali di Rafting e Hydrospeed” è l’anno sportivo 2017.